

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1724 del 09/04/2021                                                                                                                                                                                                           |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. OFFICINE RAM POWER SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL TRABACCOLO, N.4 E ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI IN VIA ZANI, N.10. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) . |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-1753 del 08/04/2021                                                                                                                                                                                                          |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | Fabrizio Magnarello                                                                                                                                                                                                                           |

Questo giorno nove APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **OFFICINE RAM POWER SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL TRABACCOLO, N.4 E ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI IN VIA ZANI, N.10. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** .

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 02/09/2020 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2020/125998 - pratica **SinaDoc n.23198/2020**, dalla Ditta **Officine Ram Power srl** (C.F./P.IVA 02511690394), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via del Trabaccolo, n.4 e attività di trattamento e rivestimento dei metalli in Comune di Ravenna, Via Zani, n.10 – Area Portuale - per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare l'art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **23198/2020**, emerge che:

- La Ditta Officine Ram Power srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 02/09/2020 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di trattamento e rivestimento dei metalli con operazioni di decappaggio, sabbiatura e verniciatura da realizzare in Comune di Ravenna, Via Zani, n.10, in area portuale, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 02/09/2020 (PG 2020/125998) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti interessati;
- Risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione a completamento o integrativa e si è proceduto con l'indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona (PG 2020/128957) .

ACQUISITE con PG. 2020/130594 del 11/09/2020 e PG 2020/139835 del 29/09/2020 le richieste di integrazioni rispettivamente del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per la matrice "acque" e del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "emissioni in atmosfera"; le stesse sono state trasmesse alla Ditta, tramite SUAP, con PG. 2020/140787 del 01/10/2020, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata da Officine Ram Power srl in data 30/10/2020 PG. 2020/157643;

DATO ATTO che il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, non ritenendo la documentazione esaustiva per la matrice acque, ha richiesto ulteriori integrazioni/chiarimenti, richiesti con PG. 2020/170098 del 24/11/2020 e con PG. 2021/25023 del 17/02/2021 il Servizio Ambiente ha comunicato a questo Servizio SAC ARPAE che, quanto presentato dalla Ditta non risultava ancora esaustivo;

CON nota PG. 2021/26140 del 18/02/2021, si è pertanto proceduto con la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14, comma 2) della Legge n.241/1990 e smi, svolta in modalità telematica il giorno 04/03/2021 a seguito della quale la Ditta ha relazionato e successivamente inviato ulteriori chiarimenti, ritenuti esaustivi per la conclusione del procedimento;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere di conformità urbanistica del Servizio SUE del Comune di Ravenna (PG. 2020/132799 del 16/09/2020);
- Parere del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL della Romagna (PG. 2020/139120 del 29/09/2020);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG 2020/166566 del 17/11/2020);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per l'impatto acustico (PG. n.2021/53865 del 08/04/2021).

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Officine Ram Power srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di trattamento e rivestimento dei metalli da svolgere in Comune di Ravenna, Via Zani, n.10, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Officine Ram Power srl** (C.F./P.IVA 02511690394), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via del Trabaccolo, n.4 e attività di trattamento e rivestimento dei metalli in Comune di Ravenna, Via Zani, n.10 – Area Portuale di Ravenna, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

**Rispetto all'Impatto Acustico**, l'insediamento in oggetto risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

**Rispetto alla matrice "acque"**, si prende atto di quanto comunicato dalla Ditta in merito alla gestione delle acque di scarico prodotte dall'attività e delle acque di dilavamento delle aree di piazzale scoperte e, in particolare si evidenzia che sia **le acque di lavaggio (decapaggio) che le acque di rigenerazione dei gruppi di filtri** (carbone e resine a scambio ionico) per la demineralizzazione, **vengono raccolte e destinate a smaltimento come rifiuto e non immesse in rete fognaria pubblica**, pertanto **non necessitano di alcun atto autorizzativo**. Anche per le **acque di dilavamento dei piazzali** (aree A2 e A5) adibite allo stoccaggio dei prodotti finiti, **non sono presenti scarichi da autorizzare**. Inoltre si prende atto che l'acqua demineralizzata necessaria per l'attività, verrà generata nel sito e non acquistata;

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

**SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Fabrizio Magnarello

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni**

- La Ditta Officine Ram Power srl svolge attività di trattamento e rivestimento dei metalli nel sito di Via Zani in area portuale;

Il ciclo di lavoro viene di seguito analizzato:

**Decapaggio:**

- Il materiale viene inserito all'interno della vasca di decapaggio, costituita da quattro coperchi. All'interno della vasca è presente acqua miscelata in rapporto 1:1 con un prodotto decapante che permette la pulizia e l'ossidazione del prodotto in acciaio. Viene inoltre aggiunto un additivo a base di acqua ossigenata che viene miscelato nella vasca; sopra la vasca è previsto un impianto di aspirazione dei fumi con relativo filtro di assorbimento. Sono stati predisposti quattro cappe di aspirazione per ogni copertura, le quali convogliano in un unico camino predisposto all'esterno del capannone;
- Terminato il processo di decapaggio è previsto un lavaggio del prodotto tramite idropulitrice all'interno dell'area di lavaggio. Tale area è costituita da un grigliato in cui viene appoggiato il pezzo e lavato; tale fase permette di asportare gli ossidi presenti. L'acqua contaminata viene inviata tramite un scolo all'interno di un pozzetto contenente una pompa sommersa che permette lo stoccaggio dei fanghi all'interno di un serbatoio esterno di capacità pari a 13700 litri (Chemical solution tank). Infine il prodotto viene immerso in una vasca contenente acqua demineralizzata, atta ad eliminare qualsiasi traccia di ossidazione residua.

**Verniciatura e sabbiatura:**

- Nel piazzale è installata una tensostruttura, all'interno della quale viene svolta attività di verniciatura e sabbiatura. La tensostruttura è compartimentata e, alternativamente, viene eseguita, la preparazione superficiale (sabbiatura) e la verniciatura; l'impianto di aspirazione è posizionato all'esterno della struttura;
- Il piazzale è in cemento e sono presenti, per tutta la tensostruttura dei teli in polietilene che impediscono le fuoriuscite della vernice e della graniglia. Il pavimento viene periodicamente pulito e il materiale raccolto viene inserito all'interno dei big bags.
- Le emissioni in atmosfera afferenti alle varie fasi di lavorazione, sono dotate di sistemi di abbattimento;
- E' inoltre presente un impianto termico alimentato a metano e avente potenzialità pari a 24 kW.

**Limiti:****PUNTO DI EMISSIONE E1 – DECAPAGGIO**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 16000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 7        | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Acido Fluoridrico | 2 | mg/Nmc |
| Acido Solforico   | 2 | mg/Nmc |
| Acido Nitrico     | 5 | mg/Nmc |
| Acido Fosforico   | 1 | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – SABBIAATURA E VERNICIATURA – Filtro a cartucce -**

|                        |                 |              |
|------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Portata massima</b> | <b>16000</b>    | <b>Nmc/h</b> |
| <b>Altezza minima</b>  | <b>3,5</b>      | <b>m</b>     |
| <b>Durata</b>          | <b>8</b>        | <b>h/g</b>   |
| <b>Temperatura</b>     | <b>Ambiente</b> | <b>°C</b>    |

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

|                |           |                                   |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Polveri</b> | <b>10</b> | <b>mg/Nmc – fase sabbatura</b>    |
| <b>Polveri</b> | <b>3</b>  | <b>mg/Nmc – fase verniciatura</b> |
| <b>COV</b>     | <b>50</b> | <b>mg/Nmc – fase verniciatura</b> |

**Prescrizioni**

1. Per i punti di emissione sopraindicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

|                                                                             |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNI 10169 – UNI EN 13284-1                                                  | Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                                             |
| UNI 10169                                                                   | Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati                                    |
| UNI 9968<br>Analizzatori celle elettrochimiche,<br>IR, FTIR                 | Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )                                  |
| UNI 9969<br>UNI EN 15058<br>Analizzatori celle elettrochimiche,<br>IR, FTIR | Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio                                                   |
| UNI EN 13284-1<br>UNI 10263                                                 | Determinazione della concentrazione delle polveri totali                                                       |
| UNI 10568                                                                   | Determinazione della silice libera cristallina                                                                 |
| UNICHIM 853<br>UNI ISO 10397                                                | Determinazione delle emissioni di amianto                                                                      |
| UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759                                                | Determinazione delle nebbie oleose                                                                             |
| UNI EN 14385<br>ISTISAN 88/19<br>UNICHIM 723                                | Determinazione delle emissioni di metalli                                                                      |
| UNI EN 13211                                                                | Determinazione del mercurio                                                                                    |
| UNI EN 1948-1,2,3                                                           | Determinazione di microinquinanti organici                                                                     |
| UNICHIM 835/ISTISAN 88/19<br>ISTISAN 97/35                                  | Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)                                                      |
| UNI EN 12619                                                                | Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m <sup>-3</sup> ) |
| UNI EN 13526                                                                | Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m <sup>-3</sup> ) |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNI EN 13649                                                                                                                                                  | Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici                              |
| UNI 10393<br>UNI 10246-1<br>UNI 9967<br>UNI 10246-2<br>UNI EN 14791<br>ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )                                                                                 |
| ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)<br>UNI 9970<br>UNI 10878<br>UNI EN 14792<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR                               | Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )                                                                                 |
| ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)                                                                                                                         | Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF) |
| UNI EN 1911-1,2,3                                                                                                                                             | Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)                                                                           |
| UNI 10787                                                                                                                                                     | Determinazione dei composti inorganici del fluoro                                                                                       |
| Estensione del metodo ISTISAN 98/2<br>NIOSH 7903                                                                                                              | Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico                                                                        |
| NIOSH 7904                                                                                                                                                    | Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri                                                                       |
| UNICHIM 634<br>DPR 322/71                                                                                                                                     | Determinazione della concentrazione di acido solfidrico                                                                                 |
| UNICHIM 632                                                                                                                                                   | Determinazione della concentrazione di ammoniaca                                                                                        |
| NIOSH 2010                                                                                                                                                    | Determinazione di ammine alifatiche                                                                                                     |
| NIOSH 2002                                                                                                                                                    | Determinazione di ammine aromatiche                                                                                                     |
| EPA TO-11A<br>NIOSH 2016                                                                                                                                      | Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide                                                                              |
| UNICHIM 504<br>OSHA 32<br>NIOSH 2546                                                                                                                          | Determinazione della concentrazione di fenoli                                                                                           |
| UNICHIM 488<br>UNICHIM 429                                                                                                                                    | Determinazione della concentrazione di isocianati                                                                                       |
| NIOSH 7401                                                                                                                                                    | Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline                                                                                |
| NIOSH 2011                                                                                                                                                    | Determinazione della concentrazione di acido formico                                                                                    |
| OSHA 104<br>NIOSH 5020                                                                                                                                        | Determinazione della concentrazione di ftalati                                                                                          |
| UNI EN 14181                                                                                                                                                  | Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura                                            |

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato

almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto il **31/07/2021**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale** per il punto di emissione indicato con **E2**, mentre per il punto di emissione **E1 – Decapaggio – dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico con frequenza trimestrale per un periodo non inferiore a 24 mesi**. Durante tale periodo, qualora si evidenziassero uno o più superamenti del limite previsto per il parametro "fluoro", la Ditta dovrà obbligamente procedere con la installazione di un idoneo sistema di abbattimento.
7. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sul sistema di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie dello stesso;**
  - **le manutenzioni da effettuare sull'impianto termico, con frequenza almeno annuale.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**